

EXPERIMENT

XII^a edizione

Anno scolastico 2012-2013

I giovani progettano nuove cooperative

Progetto rivolto agli studenti

di Classe IV^a degli Istituti

Scolastici Superiori di Secondo Grado

del Circondario Imolese

EXPERIMENT

XII^a edizione

Anno scolastico 2012-2013

- ✓ Cenni storici del movimento cooperativo
- ✓ Legacoop: struttura nazionale e sue articolazioni
- ✓ Legacoop Imola in numeri: ruolo economico e sociale della cooperazione Imolese
- ✓ L'impresa cooperativa
- ✓ Principi e valori cooperativi
- ✓ Legislazione Cooperativa e specificità della formula cooperativa, principali differenze rispetto alle altre forme societarie.
- ✓ Cooperativa a Mutualità prevalente e Cooperative a mutualità non prevalente
- ✓ Il Ristorno
- ✓ L'Alleanza delle Cooperative Italiane
- ✓ Il Coordinamento delle Cooperative Imolesi
- ✓ L'Alleanza delle Cooperative Italiane Imola
- ✓ 2012: Anno Internazionale delle Cooperative

EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

***IL MOVIMENTO COOPERATIVO E LE
PECULIARITA' DELL'IMPRESA COOPERATIVA***

- ✓ Cenni storici del movimento cooperativo

Le origini

Al 1844 si fa risalire l'inizio dell'esperienza cooperativa. Per iniziativa di 28 lavoratori nasceva infatti, in Inghilterra, la Società dei "Probi Pionieri di Rochdale".

Scopo della società era - nelle parole dei Pionieri - "quello di adottare provvedimenti per assicurare il benessere materiale e migliorare le condizioni familiari e sociali dei soci..."

Da quella data la cooperazione, che si inserisce nell'ambito di quella libertà di associazione che è una delle conquiste essenziali dell'800, comincia a diffondersi un po' in tutta Europa, Italia compresa.

Le prime cooperative nascono quali strumenti di difesa e di sopravvivenza, per dare una risposta, sulla base di principi di mutua solidarietà, a problemi immediati e particolari che affliggevano la vita dei lavoratori come la disoccupazione, la mancanza di abitazioni, l'alto costo dei generi alimentari praticato dai commercianti e l'aumento del costo della vita.

Le origini

La diffusione dell'idea cooperativa trova il sostegno, con accenti ed impostazioni diverse, di esponenti prestigiosi della politica del tempo.

Basti pensare a:

- Giuseppe Mazzini, che vedeva nella cooperazione un principio generale dell'organizzazione sociale grazie al quale capitale e lavoro dovevano confluire in “un'unica mano”;
- **Andrea Costa**, che tendeva ad inserire la cooperazione nel contesto più generale del movimento politico e sindacale di emancipazione dei lavoratori, per migliorare le loro condizioni di vita;
- Luigi Luzzatti, che considerava la cooperazione come uno strumento di inserimento non conflittuale delle classi subalterne nello sviluppo economico.

Le prime cooperative in Italia

1854 L'Associazione generale degli operai di Torino dà vita ad una cooperativa di consumatori denominata "Magazzino di Previdenza".

Nel giro di pochi giorni l'esperienza viene ripetuta anche ad Alessandria, Biella e Vigevano.

1856 Nasce ad Altare (Savona) la prima cooperativa di lavoro la "Società artistico-vetraia", che organizzava alcuni lavoratori operanti nel settore del vetro.

1863 Luigi Luzzatti fonda a Lodi la Banca Popolare.

Le prime cooperative ad Imola

Imola fu vivaio di idee cooperative fin dalla seconda metà del 1800 quando, dopo l'unità d'Italia, si avvertirono i primi segnali di quel lento processo di industrializzazione che sarebbe giunto a piena maturazione solo in tempi recenti.

I 70 anni che vanno dal 1850 al 1920 furono per Imola estremamente importanti per attività ed iniziative che tendevano ad elevare e migliorare le condizioni di vita, in particolare per le classi sociali più povere.

A questo proposito va segnalato il grande sviluppo delle cooperative, la maggior parte delle quali è tuttora in attività e costituisce l'asse portante dell'economia della città.

Le prime cooperative ad Imola

Nel 1869 fu costituita la Cooperativa di Consumo denominata “Magazzino Cooperativo”

Nel 1874 la Cooperativa Ceramica

Nel 1893 la Cooperativa Ortolani

Nel 1898 la Cooperativa Lavoratori della Terra

Nel 1900 la Cooperativa Tipografica Galeati

Nel 1908 la Cooperativa di Falegnami “La Lavorazione del Legno (3 Elle)”

Nel 1919 la Sacmi

EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

***IL MOVIMENTO COOPERATIVO E LE
PECULIARITA' DELL'IMPRESA COOPERATIVA***

- ✓ Legacoop: struttura nazionale e sue articolazioni
- ✓ Legacoop Imola in numeri: ruolo economico e sociale della cooperazione locale

La nascita di Legacoop

- ✓ Nell'autunno del 1886 a Milano nasce la Federazione Nazionale delle Cooperative (dal 1893 Lega delle Cooperative), per volontà di 248 cooperative e di 70.000 soci, per dare vita ad una struttura organizzativa che assicurasse lo sviluppo ed il coordinamento di una realtà cooperativa molto variegata.
 - ✓ Prima della grande guerra (1915-1918) la cooperazione aveva già acquisito una certa solidità economica e quelle caratteristiche che ne avrebbero consentito, dopo il 1918 un rilancio politico-organizzativo.
 - ✓ Nel 1919 nasce la Confederazione delle Cooperative Italiane (di ispirazione cattolica), seguirono l'avvento del fascismo, con la devastazione di molte cooperative, lo scioglimento della Lega delle Cooperative ed il tentativo di piegare la cooperazione ad un modello economico corporativo.

La nascita di Legacoop

✓ La rinascita della cooperazione avvenne dopo l'uscita dal tunnel della dittatura e dall'immane tragedia della seconda guerra mondiale e fu congiunta alla volontà di ricostruzione del Paese su basi di solidarietà, di democrazia e di partecipazione.

✓ Per questo l'art.45 della Costituzione Italiana che riconosce la funzione sociale della cooperazione a base mutualistica e senza finalità di speculazione privata, impegnando lo Stato a promuoverne lo sviluppo, non è una sorta di norma isolata transitoria, ma è del tutto coerente con lo spirito complessivo della Costituzione stessa.

✓ A partire dal dopoguerra la cooperazione è riuscita, pure attraverso le difficoltà, a consolidarsi ed a crescere, a diventare una presenza diffusa su tutto il territorio nazionale. Oggi le cooperative aderenti a Legacoop sono attive, spesso in posizione di eccellenza, in numerosi settori dell'economia del Paese.

Legacoop

- ✓ Legacoop è l'Associazione Nazionale di tutela e rappresentanza delle cooperative associate, riconosciuta come persona giuridica con Dlgs del 1947 presente ed operante in tutte le Regioni attraverso sue articolazioni territoriali; è inoltre strutturata in Associazioni di settore (consumo; dettaglianti; produzione e lavoro; servizi; sociale; agroalimentare; abitanti; turismo; pesca), per fornire in questo modo, adeguati supporti anche specialistici e servizi alle aderenti.
- ✓ In Emilia-Romagna (dove hanno sede ed operano circa un 50% delle cooperative complessivamente aderenti), Legacoop è presente in tutte le Province e nel Circondario Imolese, con proprie articolazioni territoriali.

ASSOCIAZIONI di SETTORE	comparti	FATTURATO					OCCUPATI					SOCI				
		2006 cons. VI	2009 cons. VI	▲ % 2006-09	2010 pre cons. VI	▲ % 2009/10	2006 cons. VI	2009 cons. VI	▲ % 2006-09	2010 pre cons. VI	▲ % 2009/10	2006 cons. VI	2009 cons. VI	▲ % 2006-09	2010 pre cons. VI	▲ % 2009/10
LEGACOOP AGROALIMENTARE	Agro-alimentare	7.180	7.311	1,6	7.457	2,00	23.734	21.976	-7,4	21.317	-5,00	219.678	196.219	-10,7	194.257	-1,00
LEGA PESCA	Pesca	807	873	8,2	892	2,18	4.880	4.640	-4,9	4.760	-2,59	18.860	18.780	-0,4	18.370	-2,18
ANCPL	Prod.ne e Lavoro	9.189	10.189	10,7	9.908	-2,57	35.300	37.010	4,8	36.640	-1,00	24.000	24.500	2,1	24.500	0,00
ANCST	Servizi (1)	7.054	7.989	13,3	7.900	-1,11	163.346	176.095	7,8	173.500	-1,47	121.521	112.543	-7,4	110.300	-1,99
LEGACOOP SOCIALI	Cooperazione Sociale	2.130	2.950	38,5	3.050	3,39	66.300	92.000	38,8	93.200	1,30	63.200	96.500	55,9	99.490	1,01
LEGACOOP TURISMO	Cooperazione Turistica(2)	508	550	8,3	503	-8,55	945	1.100	16,4	1.100	0,00	2.150	2.400	11,6	2.400	0,00
ANCC-COOP	Consumatori	11.791	12.752	8,2	12.890	1,08	54.150	56.350	4,1	56.126	-0,40	6.448.330	7.206.445	11,6	7.435.987	3,19
ANCO-CONAD	Dettaglianti (3)	7.818	9.361	19,7	9.775	4,42	36.500	37.000	1,4	37.500	1,35	3.740	3.600	-3,7	3.600	0,00
ANCAb	Abitazione (4)	1.031	1.127	9,3	1.015	-9,84	1.538	1.535	-0,2	1.520	-0,99	418.560	419.200	0,2	410.500	-2,08
	Altre Attività (5)	3.650	3.800	4,1	3.903	2,71	43.000	43.350	0,8	44.184	1,82	456.000	466.000	2,2	478.923	2,77
	TOTALE	51.158	56.882	11,2	57.293	0,72	429.693	471.056	9,6	469.847	-0,26	7.776.039	8.548.187	9,9	8.778.327	2,69

Fonte: Associazioni Nazionali di Settore

Elaborazione Centro Studi Legacoop

(1) Il dato degli occupati comprende anche i soci imprenditori che hanno con la cooperativa un rapporto di fornitura servizi, ad es: il settore dell'autotrasporto con i soci artigiani.

(2) I dati sono stati allineati a quelli totali della rete.

(3) Il numero degli occupati comprende soci e dipendenti del pdv.

(4) Valore immobili ultimati nell'anno.

(5) Comprende Consorzi Artigiani e Centri Servizi, Settore finanziario-assicurativo, Consorzi e Società Nazionali, aziende controllate da cooperative e attività non altrimenti classificabili.

Dal valore della produzione sono esclusi i Consorzi nazionali per la parziale sovrapposizione con le cooperative e i ricavi del settore finanziario-assicurativo.

Legacoop Imola

- ✓ Legacoop Imola è una Associazione autonoma che opera a livello del Circondario Imolese. Fa parte di Legacoop Nazionale.
- ✓ Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto, a Legacoop Imola possono aderire le Cooperative ed Imprese che hanno sede oppure operano (in modo strutturato, con una propria sezione soci) a livello territoriale.
- ✓ *Legacoop Imola opera per promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualità, dei rapporti economici e solidaristici delle cooperative aderenti e per favorire la diffusione dei principi e valori cooperativi (iniziative rivolte ai giovani ed al mondo della scuola).*
- ✓ Legacoop Imola svolge funzioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ed è competente ad esercitare la vigilanza sulle cooperative aderenti.
- ✓ Legacoop Imola garantisce il coordinamento fra le aderenti a livello territoriale e favorisce la promozione di progettualità intersettoriale ed intercooperativa.

Legacoop Imola

✓ Fin dal 21 maggio 1911 viene costituita la “Federazione Circondariale delle Cooperative di Imola”, con l’adesione di 16 cooperative sulle 20 esistenti, per iniziativa, fra gli altri, di Romeo Galli che ne diviene il Presidente, mentre a Bologna non era stata ancora costituita alcuna associazione o raggruppamento fra cooperative (1947), già esistenti a Torino, Milano, Reggio Emilia e Ravenna.

✓Le celebrazioni per il centenario (1911-2011).

✓Dopo alcuni decenni nei quali la realtà Imolese faceva parte di Legacoop Bologna, si arrivò al Congresso costitutivo della Federazione delle Cooperative e Mutue del territorio Imolese, con la partecipazione di 53 cooperative complessivamente in forte espansione, con ben 18.336 soci, che ebbe luogo il 10 ed 11 dicembre 1982.

✓ Fu il punto d’arrivo di un lunghissimo processo, irto di difficoltà, lotte e contraddizioni, segnato dalle ripercussioni che i grandi avvenimenti della storia d’Italia provocavano, spesso negativamente, con guerre, lacerazioni politiche; con la oppressione violenta del fascismo, sul territorio imolese.

ANDAMENTO DELLE COOPERATIVE IMOLESI ADERENTI A LEGACOOP

Quinquennio 2007– 2011 (in migliaia di Euro)

<i>Alcuni Dati di Bilancio</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>VAR. % 2011 su 2010</i>
Numero Cooperative	79	89	75	69	70	1,45%
Addetti fissi	7.370	7.352	7.080	6.911	6.858	-0,7%
Altri Occupati	434	437	366	515	446	-13,40%
Fatturato	2.280.090	2.239.881	1.831.119	1.804.054	2.130.944	18,12%
Fatturato Export	1.052.035	992.725	763.542	865.239	1.059.588	22,46%
Investimenti	126.358	99.259	82.993	63.994	85.162	33,08%
Autofinanziamento Soci	122.761	125.940	128.328	134.046	130.381	-2,74%
Patrimonio netto	1.431.931	1.568.297	1.574.083	1.583.723	1.601.188	1,10%
Utile netto	79.343	68.773	33.186	28.480	41.176	44,55%
Soci	62.581	65.238	65.662	66.646	68.883	3,36%

ANDAMENTO DELLE COOPERATIVE IMOLESI ADERENTI A LEGACOOOP preconsuntivi 2012

Le aderenti, sulla base dei preconsuntivi, dovrebbero conseguire nel 2012, risultanze ancora importanti, che però risentono, in alcune situazioni, di un lungo periodo di crisi economica. Dobbiamo però partire da un dato: il 2012 continua comunque ad evidenziare risultati in parte diversi a seconda che facciano riferimento al settore di appartenenza (edilizia e filiera, meccanica); alla dimensione imprenditoriale ed ai mercati di riferimento (interno od estero). Il fatturato complessivo si decrementa rispetto ai livelli del 2011 (-3,3%) e la situazione permane molto problematica. Ovviamente non ci sono le condizioni per poter realisticamente parlare di ripresa e/o di uscita dalla crisi, in modo stabile, duraturo e consolidato.

La crisi ha colpito duramente anche il nostro territorio e la realtà cooperativa.

ANDAMENTO DELLE COOPERATIVE IMOLESI ADERENTI A LEGACOOOP preconsuntivi 2012

La sintesi ci porta ad affermare che l'export evidenzia una leggera diminuzione (-1,9%), si continua ad investire a livelli assoluti ancora importanti ma con un calo percentuale sul 2011 (-38,7%).

Le basi sociali (rapporti associativi) confermano un trend molto positivo +9,4%.

L'occupazione complessivamente (91% del totale) registra una leggera flessione (-0,7%) con gli addetti a tempo indeterminato che calano dell'1% e gli altri addetti (i contratti a termine, gli interinali, i contratti a progetto ed i lavoratori stagionali) evidenziano un +5,6%.

ANDAMENTO DELLE COOPERATIVE IMOLESI ADERENTI A LEGACOOOP previsionali 2013



Da diversi anni realizziamo una indagine previsionale, per cogliere il sentiment delle aderenti, rispetto alle tendenze attese per l'anno successivo.

Il quadro che emerge è improntato alla cautela, per il perdurare di una fase di grande incertezza e le aspettative tendono ad evidenziare una situazione anche maggiormente negativa rispetto all'anno in corso (siamo già entrati nel quinto anno di crisi evidente).

Le opinioni sono ovviamente diversificate, ma anche le imprese di maggiore dimensione imprenditoriale evidenziano molte criticità.

La grave situazione del Paese ha beneficiato degli interventi portati dal Governo Monti, permangono problematicità anche in previsione del nuovo quadro politico istituzionale (aprile 2013).

EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

✓ L'impresa cooperativa

I principi cooperativi

Lo scopo mutualistico

e

lo scopo lucrativo

La prima fondamentale distinzione attiene la definizione dei fini.

Come si desume logicamente dalla loro denominazione, le imprese capitalistiche si fondano sul capitale, in quanto sorgono per l'iniziativa di uno o più individui che possiedono del denaro da investire in attività redditizie.

Le cooperative, viceversa, si basano prioritariamente sul fattore umano e la loro esperienza deriva dall'iniziativa di un gruppo di individui che si aggregano nel tentativo di rispondere, attraverso il concorso delle competenze e delle capacità di ciascuno, a soddisfare un bisogno comune.

Scopo Mutualistico

Le società lucrative operano allo scopo di massimizzare il risultato economico in relazione al capitale investito e alle aspettative dei soci.

Nelle società cooperative invece il capitale è subordinato al **fine primario che è il soddisfacimento dei bisogni dei soci e la crescita umana della comunità civile in cui la cooperativa è inserita.**

Il **lucro non può** quindi **essere l'obiettivo fondamentale**, anche **se** esso **rappresenta** il mezzo di sussistenza della società oltre a rimanere (come accade per le società commerciali) **un valido strumento di misurazione dell'efficienza dell'organizzazione**

Esplicitazione nello statuto dello scopo della cooperativa

Primo documento della società che nel rispetto di quanto previsto dalle leggi generali dettate dallo Stato, lo Statuto regola il funzionamento della società, ne fissa il nome, la ragione sociale, il tipo di attività, la sede, la durata, l'amministrazione e la gestione, il capitale sociale (come si compone ed a quanto ammonta....) e così via...

e per le società cooperative

lo scopo mutualistico che intende perseguire e conseguentemente i requisiti dei soci

LE TIPOLOGIE DI COOPERATIVE



A seconda del tipo di rapporto mutualistico che intercorre tra la cooperativa ed il socio, si individuano tre tipologie di cooperative così come individuate dalla legislazione vigente:

COOPERATIVE DI UTENZA - Svolgono la loro attività in favore dei soci, consumatori o utenti di beni e servizi;

COOPERATIVE DI LAVORO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività delle prestazioni lavorative dei soci (figura del "socio lavoratore");

COOPERATIVE DI SUPPORTO - Si avvalgono nello svolgimento delle loro attività degli apporti di beni e servizi da parte dei soci.

*L'impresa cooperativa può essere
di:*

lavoro SOCI dipendenti
 →

utenza SOCI clienti
 →

supporto SOCI fornitori
 → o
 clienti

EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

- ✓ Caratteri distintivi delle Cooperative: valori e principi

INTRODUZIONE

✓ COOPERARE SIGNIFICA

scegliere di operare insieme, unire impegno, lavoro, iniziative, nel tentativo di raggiungere un obiettivo comune in grado di rispondere ad un bisogno e nel contempo generare conseguenze ed esiti socialmente desiderabili.

INTRODUZIONE

✓ LA COOPERATIVA E'

un tipo di impresa che deve competere sul mercato globale producendo utile (profitto) e nel contempo conciliare il risultato economico con i bisogni dell'uomo e la solidarietà sociale.

INTRODUZIONE

✓ PER ACCOSTARCI

alla società cooperativa,
cominciamo a vedere quali
sono i principi sui quali essa pone le sue
fondamenta.

ALLEANZA COOPERATIVA INTERNAZIONALE (1995)

Libertà - Adesione volontaria

L'adesione ad una Società Cooperativa è volontaria ed ottenibile senza restrizioni artificiali e senza qualsiasi discriminazione sociale, politica, razziale o religiosa. Chi intende aderire deve accettare le responsabilità previste per i soci.

Controllo Democratico da parte dei Soci

Le Società cooperative sono organizzazioni democratiche. Le loro attività devono essere svolte da persone elette dai soci. I soci hanno eguale diritto di voto.

Partecipazione economica dei soci

I soci debbono contribuire con proprio capitale alla costituzione della cooperativa. Il capitale sociale può ricevere però solo un limitato interesse e niente altro.

Autonomia ed indipendenza

Le cooperative sono imprese autonome ed indipendenti, operano per il raggiungimento del loro scambio mutualistico e per dare risposta ai bisogni dei Soci e delle Comunità dove sono insediate ed operano

Educazione, Formazione ed Informazione

Ogni cooperativa provvederà alla formazione dei suoi soci, dirigenti, dipendenti e in generale dei cittadini, sui principi e le tecniche della cooperazione, sugli aspetti dell'economia e della democrazia.

ALLEANZA COOPERATIVA INTERNAZIONALE (1995)

Cooperazione fra cooperative

Ogni cooperativa, al fine di meglio servire gli interessi dei suoi membri e della comunità, collaborerà in maniera concreta con le altre cooperative, a livello locale, nazionale e internazionale.

Impegno verso la Comunità

Le cooperative con la loro presenza ed attività contribuiscono al benessere della Comunità in cui e per cui operano. Oltre al ruolo economico e sociale (verso i soci, i lavoratori e le imprese del territorio), le cooperative attraverso interventi di mutualità interna ed esterna, apportano vantaggi concreti, con iniziative di carattere sociale (contributi erogati in modo volontario a sostegno di iniziative promosse sul territorio) ed attraverso il versamento del 3% degli utili ai fondi mutualistici.

Il rispetto di questi principi é la condizione per le cooperative per essere ammesse nell'Alleanza Cooperativa Internazionale.

Il Socio nel momento della richiesta di adesione alla cooperativa deve riconoscersi in questi principi.

Caratteri distintivi delle Cooperative: Valori e Principi

1. Una testa, un voto
2. La partecipazione democratica
3. La natura mutualistica
4. La natura non speculativa
5. La porta aperta
6. La solidarietà intergenerazionale
7. La solidarietà intercooperativa
8. La mutualità verso l'esterno

✓ ***UNA TESTA, UN VOTO***

La cooperativa è l'unica forma di impresa che non consente la concentrazione in poche mani della proprietà di una società. I rapporti interni sono regolati sulla base del principio di democrazia. A ciascun socio persona fisica è attribuito un solo voto indipendentemente dalla quota di capitale posseduta. Tale principio non è previsto per nessun'altra società se non per le associazioni.

In seguito alla riforma del diritto societario, le persone giuridiche possono esprimere fino a 5 voti.

✓ ***LA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA***

La cooperativa è amministrata dai soci. Sono i soci che in ASSEMBLEA approvano le linee strategiche dell'azienda; nella realtà quotidiana tutti i lavoratori, soci e non, operano per realizzare tali obiettivi governati dalla direzione aziendale che rende conto al Consiglio di Amministrazione. Tale organo è eletto dalla Base Sociale e opera secondo i principi dello Statuto Sociale della società. La legislazione prevede diverse tipologie di combinazioni del Consiglio di Amministrazione che vengono recepite negli statuti .

✓ ***LA NATURA MUTUALISTICA***

Scopo è soddisfare i bisogni dei soci e dei lavoratori, del territorio, delle future generazioni. Il fine di una cooperativa non è il profitto (cosa diversa dall'utile), ma quello di realizzare gli scambi mutualistici con i soci: vale a dire fare sì che in cooperativa si realizzino condizioni migliori (prezzi più bassi e agevolazioni per i propri acquisti; migliore remunerazione del lavoro; ...) di quelle che il socio può ottenere, in forma individuale, sul mercato.

✓ ***LA NATURA NON SPECULATIVA***

Il capitale è remunerato in maniera limitata. Nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa, né possono vendere la società nel suo complesso. La legge consente una diversa tassazione degli utili (rispetto alle altre forme societarie, anche se il differenziale si è ridotto di molto negli ultimi dieci anni), a condizione che restino per sempre all'interno della cooperativa e siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.

✓ ***LA PORTA APERTA***

La cooperativa è una struttura aperta. Chiunque posseda i requisiti previsti dallo statuto e ne condivida i principi mutualistici può chiedere di farne parte (può fare domanda di adesione) ed essa può accettare tale richiesta purché sia in grado di soddisfare il bisogno di lavoro o di servizio (sulla base di quanto previsto in merito dalle Leggi vigenti e dalle disposizioni che la cooperativa si è data al proprio interno, in particolare con lo statuto e i regolamenti). Il numero dei soci e quindi del capitale sociale è variabile.

✓ ***LA SOLIDARIETA' INTERGENERAZIONALE***

La solidarietà è segno distintivo della cooperazione. La cooperativa deve garantire di poter assolvere alle proprie finalità nel tempo e quindi anche per le generazioni future.

Per le cooperative vige quindi il principio della indivisibilità dei patrimoni, attraverso l'accantonamento obbligatorio del 30% degli utili netti annuali alla riserva legale (art. 2545-quater, comma 1 c.c.), indivisibile tra i soci per tutta la vita della cooperativa. I soci sono solo gestori del patrimonio. Il patrimonio in caso di scioglimento o di trasformazione in altra società deve essere infatti devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo ed i soci tornano in possesso nel momento che recedono da soci solo del loro capitale. Ma una grande importanza riveste la trasmissione dei patrimoni morali attraverso l'educazione, l'esempio, la testimonianza della capacità imprenditoriale.

✓ ***LA SOLIDARIETA' INTERCOOPERATIVA***

Condividendo gli stessi principi, tra le cooperative si attuano forme di solidarietà sia nello sviluppo e nel consolidamento del mercato, che nei momenti di difficoltà.

Ciò consente a qualunque impresa cooperativa di essere parte integrante di un movimento che vuole affermare valori di efficienza e di solidarietà.

✓ ***LA MUTUALITA' VERSO L'ESTERNO***

Tra le missioni delle cooperative vi è quella di favorire, con i contributi diretti ed indiretti, la nascita di nuove cooperative e lo sviluppo di quelle esistenti.

A questo fine tutte le cooperative destinano, per obbligo di legge, il 3% dei propri utili ad un Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo delle cooperative (art. 11 l. 59/1992), per le cooperative aderenti a Legacoop parliamo di Coopfond SpA.

La promozione nasce dal desiderio di condividere i vantaggi della cooperazione che ha tra i suoi scopi quello di diffondere per fornire ad altri individui gli strumenti per cercare di vivere meglio.

EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

- ✓ Legislazione cooperativa e specificità della formula cooperativa, principali differenze rispetto alle altre forme societarie.

Art. 45 Costituzione Italiana

"la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli il carattere e le finalità".





La prima cosa da notare è che la cooperazione è “riconosciuta” nella sua **funzione sociale**: con questo riconoscimento si intende dire che la funzione sociale preesiste alla norma e si è affermata nella pratica di uno sviluppo di questo fenomeno che affondava le radici nel tempo e nella società italiana. La funzione sociale è strettamente correlata, dalla norma costituzionale, al **carattere mutualistico della cooperativa ed alla mancanza di speculazione privata, coessenziali alla identificazione del tipo cooperativo.**



Il Legislatore



Nell'intento di dar seguito a quanto normato dalla Costituzione e di vigilare su quanto dalla stessa imposto e previsto ha :

- Elaborato per la cooperativa un sistema legislativo specifico
- Sottoposto le cooperative ad una serie di controlli aggiuntivi rispetto alle altre società
- Imposto alle cooperative una serie di vincoli patrimoniali ed economici
- Concesso alla cooperativa una serie di agevolazioni fiscali strettamente connesse allo scopo mutualistico perseguito.



Il Legislatore



- Codice Civile art. 2511- 2545 octiesdecies.
- Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, N.1577 (in Gazz. Uff., 22 gennaio, n. 17). Provvedimenti per la cooperazione.
- Legge N. 381 del 08/11/1991 (in Gazz. Uff., 3 dicembre, n. 283). Disciplina delle cooperative sociali.
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 31, del 7 febbraio). Nuove norme in materia di società cooperative.
- LEGGE 3 aprile 2001, n. 142. Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. G.U. n. 94 del 23 aprile 2001
- D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore". (GU n. 236 del 8-10-2002)
- Decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 g.u. n. 17 del 22 gennaio 2003 Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. approvato dal consiglio dei ministri nella seduta del 10 gennaio 2003
- Relazione Accompagnatoria al Decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 g.u. n. 17 del 22 gennaio 2003 Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366. approvato dal consiglio dei ministri nella seduta del 10 gennaio 2003
- Decreto 23 giugno 2004 Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile. (GU n. 162 del 13-7-2004)
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 6 Dicembre 2004 con le modifiche apportate dal DM del 12.04.2007 La revisione Cooperativa. Ecc.

La Società Cooperativa

La cooperativa è una società (cioè un'impresa formata da più persone) caratterizzata dallo scopo mutualistico; (**art. 2511 c.c.**: le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l'Albo delle società cooperative). Due, quindi, sono le caratteristiche distintive che definiscono la società cooperativa: la **variabilità del capitale sociale (e cioè il fatto che non sia determinato in un ammontare preciso, definito nello statuto)** – art. 2524 c.c. - e lo **scopo mutualistico**. Per questo seconda caratteristica la denominazione sociale delle cooperative deve sempre contenere l'indicazione di società cooperativa (**art. 2515 c.c.**) e solo le società che hanno scopo mutualistico possono essere cooperative. Per completare la definizione è da aggiungere un altro requisito essenziale: la società cooperativa è una società che gode della **limitazione della responsabilità (art. 2518 c.c.)**.

Per costituire una cooperativa

Il Legislatore nell'intento di tutelare la funzione sociale della cooperativa ha quindi legislativamente sancito che:

- La società cooperativa è una società a responsabilità limitata ovvero per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2518 c.c.)
- Dovendo la cooperativa assolvere ad una funzione sociale ovvero rispondere ai bisogni delle persone per **costituire una cooperativa** occorre che i soci siano **almeno 9** (art. 2522 c.c.). Può essere costituita una cooperativa anche da soli tre soci purchè persone fisiche ed adotti le norme delle srl

Da 9 a 19 soci la cooperativa può adottare indifferentemente le norme per le srl o spa (se però patrimonio attivo > 1 milione solo Spa)

Oltre 19 soci e Attivo Patrimoniale > 1 milione solo spa

- Nell'intento di agevolare **l'ammissione di nuovi** soci la stessa non comporta la modificazione dell'atto costitutivo e **il capitale non è determinato** in un ammontare prestabilito (art. 2524 c.c.)

Per costituire una cooperativa – segue

-Riconoscendo il bisogno per cui i soci costituiscono una cooperativa uguale per tutti coloro che lo condividono il legislatore ha normato la cooperativa su **principi democratici** conferendo a ciascun socio persona fisica un solo voto qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute (art. 2538 c.c.). E' possibile attribuire ai soci persone giuridiche (per statuto) fino ad un massimo di 5 voti in relazione all'ammontare della quota di capitale oppure al numero dei loro membri.

-Volendo poi tutelare lo **scopo mutualistico** ha inteso porre dei limiti al capitale sociale sottoscrivibile da ciascun socio ponendo limiti minimi e massimi (art. 2525 c.c.) :

- limite minimo €25,00
- limite massimo : €100.000,00

Per costituire una cooperativa

-Dovendo le cooperative rispondere ai bisogni dei propri soci il legislatore esige che le cooperative indichino nei propri statuti **i requisiti dei soci** (art. 2527 c.c.) e la procedura di ammissione secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta e nel rispetto della parità di trattamento dei soci (art. 2516 c.c.).

-Al fine della **condivisione delle scelte** per il raggiungimento dello scopo sociale nonché della **partecipazione dei soci** il legislatore stabilisce che la **maggioranza** degli **amministratori** sia scelta tra i **soci** cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art. 2542 c.c.).

-Onde evitare che una cooperativa possa perseguire scopi lucrativi, la legge **limita la remunerazione del capitale**; inoltre nel momento dello scioglimento, i soci non possono dividersi il patrimonio della cooperativa.

Per costituire una cooperativa – segue

-La cooperativa deve garantire di poter assolvere alle proprie finalità nel tempo e quindi anche per le generazioni future. Così il **30% degli utili annuali** deve essere **obbligatoriamente destinato** alla riserva legale **qualunque sia l'ammontare del fondo della riserva** (art. 2545-quater, comma 1 c.c.). Si dice che il patrimonio delle cooperative ha carattere di intergenerazionalità in quanto le **riserve** accantonate **sono indivisibili**. I **soci** sono **solo gestori** del patrimonio. Il patrimonio infatti in caso di scioglimento o di trasformazione in altra società deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del movimento cooperativo. I soci tornano in possesso nel momento che recedono solo del loro capitale. La legge consente una tassazione agevolata degli utili, a condizione che siano reinvestiti per lo sviluppo della cooperativa stessa.

Per costituire una cooperativa – segue

-Riconoscendo infine il **valore sociale** della cooperativa non solo per la risposta ai bisogni dei propri soci ma anche per l'impegno a diffondere i principi cooperativi anche tra i propri stakeholders, a migliorare le condizioni economiche e sociali della comunità in cui opera, a **supportare la creazione di nuove cooperative** e far rete con le stesse con contributi diretti ed indiretti, il legislatore obbliga le cooperative a destinare **il 3% degli utili annuali ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (art. 11 Legge 59/1992).**



EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

L'IMPRESA COOPERATIVA

- ✓ Cooperativa a Mutualità prevalente e Cooperative a mutualità non prevalente.

Dal 2004 – Riforma Codice Civile

Le Cooperative sono state suddivise dal Legislatore in due macro Tipologie (Art. 2512 C.C.):

Le cooperative a Mutualità prevalente

e

Le cooperative a mutualità non prevalente

Art. 2512 : Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- a) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;**
- b) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;**
- c) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci ...”.**

Art. 2513 c.c.

(Criteri per la definizione della prevalenza)

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1;
- il costo del lavoro dei soci e' superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9, computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci e' rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.

Cooperative a mutualità prevalente

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere:

- a) l'obbligo di accantonare a riserva legale almeno il 30% degli utili;
- b) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- c) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- d) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- e) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e le eventuali rivalutazioni nonché i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- f) l'obbligo di devolvere il 3% degli utili d'esercizio ai Fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Queste limitazioni tendono a rafforzare il carattere mutualistico dell'impresa sotto due profili: 1) la salvaguardia del carattere mutualistico in base al quale il vantaggio dei soci deve realizzarsi attraverso gli scambi mutualistici; 2) l'accumulazione indivisibile, per consentire alla cooperativa di rafforzare il proprio patrimonio a vantaggio dei soci futuri.

Cooperative a mutualità non prevalente

Le cooperative a mutualità non prevalente devono comunque:

- a) Accantonare a riserva legale indivisibile almeno il 30% degli utili;
- b) Destinare il 3% degli utili d'esercizio ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo cooperativo;
- c) Non distribuire le riserve accantonate fino al momento di passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente né le eventuali plusvalenze sui beni esistenti al momento del passaggio. (ovvero tutelare il patrimonio accantonato e creato ante passaggio)
- d) Devolvere, in caso di scioglimento della società, il patrimonio ante passaggio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- e) Per quanto concerne le altre riserve, i dividendi e la remunerazione degli strumenti finanziari attenersi a quanto stabilito nel proprio statuto.

Le cooperative a mutualità prevalente fruiscono Della detassazione

- ❖ Del 70% degli utili netti annuali per la generalità delle cooperative e loro consorzi,
- ❖ Dell' 80% degli utili netti annuali delle cooperative agricole e della piccola pesca e loro consorzi,
- ❖ Del 45% degli utili netti annuali delle cooperative di consumo e loro consorzi,
- ❖ Del 100 % degli utili netti annuali delle cooperative sociali.

Imposizione Fiscale Cooperative



La quota di utili netti non tassata in capo **alle cooperative a mutualità prevalente** (70%, 80%) assorbe:

- tutte le somme destinate alle riserve indivisibili,
- e tutte le altre destinazioni dell'utile, **a condizione che abbiano i requisiti di deducibilità**.

Quindi, il **30%** dell'utile (per la generalità delle cooperative a mutualità prevalente) **rappresenta la quota minima di utile da assoggettare a tassazione.**

Destinazioni dell'utile che usufruiscono dei requisiti della deducibilità (assorbite dalla detassazione complessiva nelle percentuali prima viste) Per le Cooperative a mutualità prevalente

- Somme destinate a riserve indivisibili.
- 3% da destinare ai fondi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
- Rivalutazione gratuita, art.7, L.59/92.
- Ristorno.



Imposizione Fiscale Cooperative



Le cooperative a mutualità non prevalente fruiscono Della detassazione

❖ Del 30% degli utili netti annuali, a condizione che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo statuto.

La detassazione è, esplicitamente, riconosciuta alle cooperative a mutualità non prevalente dall'art. 1 comma 464 della legge 311/04 (eccezione rispetto alla disposizione generale fissata dall'art. 223 – duodecies, 6° comma delle disposizioni attuative e transitorie codice).

EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

✓ ***Il Ristorno***

L'Istituto del Ristorno

Il legislatore abbiamo già detto riconosce il valore dello scambio mutualistico. Ha pertanto normato un apposito istituto per le società cooperative che remunera lo scambio mutualistico.

IL RISTORNO

L'Istituto del Ristorno

Il ristorno è quindi la redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa relativamente all'attività svolta con i soci, in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici che i soci hanno intrattenuto con la cooperativa nel corso dell'esercizio.

L'Istituto del Ristorno

Il ristorno può consistere:

- in un'integrazione dei salari (*nel caso delle cooperative di lavoro*), (max 30% dei salari correnti);
- in un rimborso di costi o aumento di ricavi dell'attività svolta al socio (cooperative di utenza e/o supporto).

Il ristorno ai soci può essere erogato in forma liquida oppure mediante aumento del capitale sociale o emissione di strumenti finanziari o attraverso una combinazione delle varie modalità.

dividendo

ristorno

Capitale Sociale

remunera

scambio mutualistico

tutto l'utile

è commisurato a utile "mutualistico"

Differenze tra Società di Capitali e Cooperative

- | | |
|--|---|
| 1. “Porta aperta“ | 1. Base sociale immutabile. Se Azionisti e/o Capitale variano modifica atto costitutivo |
| 2. “Una testa, un voto” | 2. Azionisti contano per il capitale investito |
| 3. Scopo è soddisfare i bisogni dei soci, del territorio, delle future generazioni | 3. Scopo primario è produrre profitto per gli azionisti |
| 4. I soci sono solo gestori | 4. Gli azionisti sono i proprietari |
| 5. Mutualità esterna: accantonamenti obbligatori | 5. Nessun obbligo di mutualità esterna |
| 6. Si finanzia con riserve indivisibili e prestito sociale | 6. Si finanzia con capitale di rischio e obbligazioni |
| 7. La maggior parte degli utili va a riserva | 7. Gli utili sono ripartiti tra gli azionisti |

s.p.a.

coop

nessuna

condizioni per
essere ammessi

requisiti

illimitato

capitale sociale
sottoscrivibile

limitato

illimitata

partecipazione
agli utili

limitata

sì

capital gain

no

sì

possibilità di quotare
sul mercato le proprie
azioni

no

no

Vigilanza governativa
(isp.ni e cert.ni)

sì

divisibile

Indivisibile

ai soci

patrimonio sociale

allo stato

ed in caso

(ora ai fondi di promozione)

di scioglimento



Controlli nelle Cooperative

Il Legislatore ha previsto una serie di controlli per le società cooperative.

1) Collegio Sindacale (per le cooperative con un capitale sociale > € 120.000,00 oppure che per 2 esercizi consecutivi superino due dei tre limiti dell'art. c.c. 2435 bis, oppure che emettano strumenti finanziari art. 2543 c.c. se Srl; obbligatorio per Spa)

2) Revisore Contabile (per le cooperative in forma di Spa)

3) Vigilanza (Ispezione Cooperativa) biennale o annuale a seconda della tipologia di cooperativa e/o di limiti dimensionali, e patrimoniali:


- 1) Fatturato > €23.832.013,46
- 2) Riserve indivisibili > €4.000.000,00
- 3) Prestito Sociale + Conferimento soci Finanziatori > €2.000.000,00
- 4) Partecipazioni di controllo in SRL e/o SPA
- 5) Emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa
- 6) Cooperative Sociali
- 7) Cooperative di Abitazione iscritte all'albo cooperative edilizie

4) La certificazione del Bilancio obbligatoria qualora la cooperativa superi uno dei seguenti parametri:


- 1) Fatturato > €60.000.000,00
- 2) Riserve indivisibili > €4.000.000,00
- 3) Prestito Sociale + Conferimento soci Finanziatori > €2.000.000,00
- 4) Partecipazioni di controllo in SPA
- 5) Emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa

Organi e Governance della Cooperativa

GOVERNANCE



I SOGGETTI - Modello a Clessidra



ORGANI DELLA COOPERATIVA

Assemblea dei Soci

Ha il compito principale di indirizzare l'attività della società, approvare il bilancio preventivo e consuntivo, eleggere le cariche sociali. E' l'organo sovrano.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia la quota di capitale sottoscritto, l'unica eccezione è rivolta alle persone giuridiche socie, cui l'atto costitutivo può attribuire fino a 5 voti.

ORGANI DELLA COOPERATIVA

Consiglio di Amministrazione e

Il CdA viene nominato dalla Assemblea dei Soci. Realizza la gestione operativa della cooperativa, esegue e decide gli atti amministrativi nell'ambito degli indirizzi e delle regole stabilite dall'assemblea. I singoli consiglieri possono ottenere incarichi per attuare specifici progetti o attività.

Gli amministratori devono essere tassativamente soci (o mandatari di persone giuridiche socie).

Il consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea generale, sceglierà tra i suoi membri il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono già stati nominati dall'assemblea; inoltre può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni.



ORGANI DELLA COOPERATIVA

Presidente o Amministratore e Unico

Il Presidente è nominato dal CdA, ha la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Al Presidente compete la gestione ordinaria dell'impresa, gli possono venire attribuite specifiche deleghe (compiti e funzioni).

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Nelle Cooperative di minore dimensione (numero di soci) si può nominare un Amministratore Unico.



ORGANI DELLA COOPERATIVA

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è l'organo che controlla la legalità e la buona amministrazione sull'intera attività sociale senza l'intromissione nelle scelte di opportunità e di convenienza economica.

Composto da un Presidente, 2 membri effettivi e 2 supplenti scelti fra i soci o non soci nominati dall'assemblea. Nelle cooperative di minori dimensioni si può non prevedere il Collegio Sindacale e, in alcuni casi, il solo Revisore Contabile al posto del Collegio.



Diritti e Doveri dei soci

Diritti :

- Parità di trattamento con gli altri soci (art. 2516 c.c.)
- Diritto al rimborso del capitale in caso di recesso, esclusione, morte del socio e scioglimento della cooperativa
- Partecipazione alle decisioni ed alla gestione della cooperativa attraverso il diritto di voto
- Poter far parte degli organi sociali nonché ad eventuali altri organi istituiti dalla cooperativa
- Poter ispezionare i libri sociali (lo richiede 1/10 dei soci) art.2545 bis

Doveri :

- Sottoscrizione e Versamento della quota sociale
- Rispetto dello Statuto Sociale e dei regolamenti interni della cooperativa
- Divieto di porre in essere atti ed iniziative che possano arrecare danno e ledere la cooperativa
- Collaborare al raggiungimento degli obiettivi della cooperativa
- Nella gestione sociale tener conto del carattere cooperativo della stessa

Tipologie di Soci

A seguito delle riforme che nel tempo sono intervenute nelle società cooperative oggi possono esistere più tipologie di soci.

Dalla necessaria presenza dello scopo mutualistico deriva, in primo luogo, la figura tipica delle società cooperative che è quella del **socio cooperatore** che non si limita a finanziare la cooperativa ma che intrattiene con la cooperativa rapporti di scambio mutualistico e deve pertanto possedere i necessari requisiti.

Tali requisiti possono essere semplicemente quelli previsti dal codice civile (art.2527 comma 1 e 2) o previsti da un'apposito regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi in un apposito regolamento, l'ammissione del nuovo socio cooperatore nella categoria "**socio speciale**", in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi nella categoria speciale non possono superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo, non superiore a cinque anni, il nuovo socio acquista automaticamente la qualifica di socio ordinario, salvo il mancato raggiungimento degli standard richiesti al momento dell'ingresso. L'opportunità di optare per l'inserimento di tale categoria di socio speciale risiede nella possibilità per la compagine sociale di verificare se l'aspirante socio possa apportare un significativo e duraturo contributo allo scopo sociale.

Tipologie di Soci - segue

E' possibile, entro certi limiti e con determinate caratteristiche, prevedere anche figure di **soci finanziatori** che non partecipano allo scambio mutualistico e hanno l'esclusivo ruolo di finanziatori. Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori e i possessori di azione di partecipazione cooperativa previsti dalla L.59/92.

Infine per le sole **cooperative sociali** sono previsti i **soci volontari** che offrono gratuitamente le loro prestazioni onde partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Per loro è prevista la sola copertura assicurativa obbligatoria e l'eventuale rimborso spese per trasferte e viaggi effettuati in nome e per conto della cooperativa. Hanno diritto di voto ma non possono essere ammessi in numero superiore alla metà del numero complessivo dei soci.

EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

IL MOVIMENTO COOPERATIVO
E LA SUA EVOLUZIONE

- ✓ L'Alleanza delle Cooperative Italiane
- ✓ Il Coordinamento delle Cooperative Imolesi
- ✓ L'Alleanza delle Cooperative Italiane Imola

L'Alleanza delle Cooperative Italiane

- A livello nazionale il 27 gennaio dello scorso anno a Roma si è costituita l'Alleanza delle Cooperative Italiane per volontà di Agci, Confcooperative e Legacoop.
- L'Alleanza nasce come coordinamento nazionale costituito in forma stabile fra le tre centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale, ha come obiettivo quello di rappresentare al meglio ed in modo più incisivo le istanze e le esigenze delle aderenti alle tre centrali, di supportarle nelle loro iniziative e di avviare concretamente un percorso che dovrà portare, attraverso le varie fasi individuate, alla unicità di rappresentanza. In un anno e mezzo è riuscita a porsi come soggetto autorevole nei confronti con Governo e parti sociali.

Il Coordinamento delle Cooperative Imolesi

Il Coordinamento delle Cooperative Imolesi, costituito formalmente il 23.01.2012 rappresenta la fase transitoria, promossa in questo contesto da Confcooperative e Legacoop Imola, in attesa che possano maturare delle condizioni anche temporali (2013) definite a livello nazionale per la costituzione dei coordinamenti territoriali, che renderanno possibile la formale costituzione dell'Alleanza Cooperative Italiane Imola. Questa fase dovrà permettere l'individuazione e l'implementazione di iniziative concrete e di attività a supporto delle rispettive aderenti, per cercare di anticipare i tempi, per favorire ed agevolare il percorso definito a livello nazionale ed infine per farci trovare pronti nel momento in cui sarà possibile operare concretamente a livello locale, nel solco del percorso avviato a livello nazionale.

L'Alleanza delle Cooperative Italiane Imola

Nei mesi di settembre-ottobre (19 settembre 2012) si è avuta una accelerazione a livello Imolese e si è istituita l'Alleanza delle Cooperative Italiane Imola (fra Agci Bologna, Confcooperative Bologna – Circondario Imolese e Legacoop Imola). In questo modo si sono anticipati i tempi definiti a livello nazionale, partendo dalle positive e durature collaborazioni in essere a livello territoriale, fra le associazioni cooperative.

L'Alleanza delle Cooperative Italiane Imola nasce con alcuni obiettivi:

- ✓ *semplificare, rinnovare e qualificare la rappresentanza ;*
- ✓ *attrezzarsi per cercare di dare risposte ai bisogni vecchi e nuovi, che le cooperative Imolesi evidenziano, in particolare in questo lungo periodo di crisi;*
- ✓ *operare, all'interno del disegno nazionale, cercando di dare supporto e spronare per accelerare il processo di unificazione fra le associazioni cooperative (unica associazione).*

 *alleanza delle*
Cooperative
italiane
Imola

www.cooperativeimolesi.it

 alleanza delle
Cooperative
italiane
Imola

121

COOPERATIVE

9.000

PERSONE OCCUPATE

76.500

SOCI

2,4 mld. €

FATTURATO AGGREGATO

EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

IL MOVIMENTO COOPERATIVO
E LA SUA EVOLUZIONE

- ✓ 2012 Anno internazionale delle Cooperative


2012
International
Year of
Cooperatives
Anno Internazionale delle Cooperative

2012 Anno Internazionale delle Cooperative

Il 2012 rappresenta un anno particolarmente importante per il movimento cooperativo. Infatti, il 18 Dicembre 2009, nella 64^a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, gli Stati Membri all'unanimità hanno proclamato il **2012 Anno Internazionale delle Cooperative**. Lo slogan ufficiale adottato per le celebrazioni dell'Anno – ***“le cooperative costruiscono un mondo migliore”*** - vuole **porre l'enfasi sia sul contributo sociale che sulla dimensione imprenditoriale delle cooperative**, mettendo così in evidenza come **esse rappresentino uno degli attori principali dello sviluppo economico e sociale di Paesi, comunità e individui in ogni parte del mondo**. Il logo utilizzato, sette figure che sollevano un cubo, evoca i sette principi del movimento cooperativo.

2012 Anno Internazionale delle Cooperative

Il Coordinamento delle Cooperative Imolesi ha risposto all'appello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso la promozione nel corso del 2012, di una serie di eventi, con l'obiettivo di celebrare questa importante ricorrenza e fondamentale riconoscimento per il movimento cooperativo e di valorizzare la significativa esperienza economica e sociale, rappresentata dalla cooperazione a livello del Circondario Imolese.

2012 Anno Internazionale delle Cooperative

- ✓ Organizzato un convegno ad Imola con la partecipazione di Pauline Green – Presidente ICA;
- ✓ la Presidente ICA ha poi dedicato una ulteriore giornata per visitare 4 cooperative eccellenti del territorio e per incontrare e confrontarsi con i gruppi dirigenti di queste imprese;
- ✓ “Tempo di Cooperazione – 7 settimane per 7 principi”

EXPERIMENT
XII^a edizione
Anno scolastico 2012-2013

Grazie per l'attenzione.

Per approfondimenti e/o chiarimenti:

www.imola.legacoop.it

www.cooperativeimolesi.it

E – mail: legacoop@imola.legacoop.it

Tel. 0542 35215